



PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO DEL PRESIDENTE

SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2018 (ARTICOLO 68 CCNL 2016-2018) - DISCIPLINA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. N. 50/2016, ARTICOLO 113)

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

Visto l'articolo 7 del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie” che al comma 4 indica le materie oggetto di trattazione integrativa;

Visto l'articolo 8 del citato CCNL 2016-2018 “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure” che, al comma 1 prevede, tra l'altro, che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse disponibili per la trattazione integrativa di cui all'articolo 68, comma 1, del medesimo CCNL possono essere negoziati con cadenza annuale;

Atteso che le risorse del Fondo sono disciplinate dall'articolo 67 del CCNL 2016-2018;

Richiamato il proprio decreto n. 111 del 4 luglio 2018 che formula gli indirizzi per la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa per l'anno 2018, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

Visto l'atto del Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale n. 2239 del 4 luglio 2018 inerente la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa per l'anno 2018 pari rispettivamente a € 648.108 e a € 85.800 al lordo del recupero derivante dalla pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti;

Vista l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta il 9 ottobre 2018, protocollo n. 51438, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, con la quale la

delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali hanno concordato l'utilizzo delle suddette risorse, nonché la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche (d.lgs. n.50/2016, articolo 113);

Dato atto, inoltre, che le fonti di finanziamento del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018 per un totale di € 648.108 e delle risorse destinate agli incaricati di posizione organizzativa per l'anno 2018 per un totale 85.800 sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, ai capitoli 1069/1 e 1069/2;

Dato atto, infine, che alle risorse complessive del fondo 2018 sono da aggiungere quelle da corrispondere in base a specifiche disposizioni di legge (che saranno quantificate a consuntivo) che trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018;

Vista la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita agli atti con numero di protocollo n. 52793 del 16 ottobre 2018, in merito:

- alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- alla circostanza che il recupero sul fondo risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2018 relativo alla pronuncia della Corte dei Conti n. 39/2016, effettuato con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 1, lettera f), è di € 40.544 (pari a 1/10 del residuo debito);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014.

DECRETA

1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018 e alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche come risulta dall'ipotesi di Contratto Collettivo, parte integrante e sostanziale al presente decreto;
2. di prendere atto che gli oneri conseguenti l'applicazione del contratto decentrato trovano finanziamento nel bilancio di previsione 2018-2020 come indicato in premessa.

**PROVINCIA DI SAVONA****IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO****PERSONALE NON DIRIGENTE****FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2018** (articolo 68 CCNL 2016-2018)**DISCIPLINA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE** (d.lgs. n. 50/2016, articolo 113)

Il giorno 9/10/2018 presso la sede della Provincia di Savona ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante dell'Amministrazione Provinciale composta dal Segretario/Direttore Generale, Avv. Giulia Colangelo, e dal Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, Dott.ssa Marina Ferrara e le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali così rappresentate:

*Organizzazioni territoriali*CGIL FP - ~~Bellini Giancarlo~~ **PELUFFO ENRICO**

CISL FP - Mafera Domenico

UIL FPL - Bertolo Francesco, ~~Ferraris Giovanni~~~~CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI~~*RSU*

Petronici Andrea

Biggio Antonello

Brignolo Anita

Saracino Salvatore

~~De Benedetti Maria Teresa~~

Isnardi Fabio

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018;

Premesso, altresì, che

- il Presidente della Provincia con proprio decreto n. 111 del 4 luglio 2018 ha formulato gli indirizzi per la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e la contrattazione per il personale non dirigente e che, nella stessa data, il Dirigente del Settore Affari Generali e del personale con proprio atto dirigenziale n. 2239 ha provveduto alla costituzione del Fondo stesso;

- gli atti sopra indicati prevedono quanto segue:
 - a) determinazione dell'unico importo consolidato, come previsto dal comma 1 dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018, pari a € 737.211, costituito da tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, comprese le risorse di cui all'articolo 32, comma 7. del CCNL del 22 gennaio 2004, per la quota non utilizzata nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" pari a € 3.899, relative all'anno 2017 (Tabella 15 del conto annuale 2017, al netto della decurtazione permanente ex articolo 1. comma 456, della legge n. 147/2013 pari a € 169.231 e della decurtazione delle risorse stabili per il trasferimento di personale alla Regione Liguria pari a € 157.152) al netto delle risorse destinate in tale anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a € 85.800;
 - b) previsione di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 del CCNL 21 maggio 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera b) di € 14.377;
 - c) decurtazione di Euro 33.457 per il trasferimento dal 1° luglio 2018 all'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) del personale dei Centri per l'Impiego (legge di bilancio 2018, n. 205/2017, articolo 1, commi dal 793 all'800, e legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2017). Tale decurtazione, in analogia a quanto operato per il trasferimento del personale alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015, corrisponde agli effettivi risparmi di spesa per l'anno 2018;
 - d) recupero di Euro 40.544 pari a 1/11 del residuo debito derivante dalla pronuncia della Corte di Conti n. 39/2016, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
 - e) eliminazione della posta di entrata relativa al finanziamento delle risorse variabili per un importo di € 15.728, già oggetto di decurtazione di pari importo e riferita al trattamento accessorio del personale Apt e Agenzia in Liguria trasferito alla Provincia e poi passato alla Regione Liguria per riassorbimento della funzione; tale posta non sarà riportata negli anni successivi in considerazione della neutralità dell'operazione;
 - f) previsione, quale fonte di costituzione del fondo 2018 - parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2017, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e, che richiama l'articolo 14 del CCNL del 1° aprile 1999 per un totale di € 54.354;
 - g) previsione della somma di Euro 85.800 quali risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 15 del CCNL 2016-2018 (importo pari a quello destinato a tale istituto nell'anno 2017), come previsto dall'articolo 67, comma 1, del CCNL 2016-

2018;

- h) decurtazione di € 124.377 da operarsi ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, come previsto dall'articolo 67, comma 7, del CCNL 2016-2018;

Premesso, inoltre, che

- l'articolo 113, *"Incentivi per funzioni tecniche"*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Codice dei contratti pubblici"*, nel testo modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio per l'anno 2018, ha completamente riscritto e modificato i presupposti per il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente:
- sulla base delle nuove disposizioni, dal 19 aprile 2016 non può più essere riconosciuto alcun compenso per le attività di progettazione svolte dai dipendenti dell'Ente;
- dopo aver stabilito i criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa e nell'apposito regolamento provinciale, l'incentivo spetta invece per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- con delibera n. 24 del 26 settembre 2017, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha confermato il principio espresso dalla medesima Corte con la precedente deliberazione n. 7 del 6 aprile 2017, secondo cui *"gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015 (ora disciplinato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017)"*;
- con delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018, la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha enunciato, sulla base della *"norma innovativa"* contenuta nella legge di bilancio per l'anno 2018, il seguente principio di diritto *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*;
- per le funzioni tecniche svolte nell'ambito delle attività previste dalle norme sopra richiamate, occorre procedere a definire i criteri e le modalità per la ripartizione, per ciascuna opera o

lavoro, servizio o fornitura, dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati e a determinare la quota di fondo delle risorse decentrare da destinare a tale finalità;

b) Premesso, infine, che la presente ipotesi verrà:

- trasmessa al Collegio dei revisori per l'acquisizione della certificazione inerente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009;
- successivamente sottoposta al Presidente della Provincia per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto definitivo;

Visto l'articolo 8, comma 7, del CCNL 21/5/2018 che prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi *"conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi"*;

Le parti si sono riunite per sottoscrivere la presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, per la parte inerente l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 (art. 68 CCNL 21/5/2018) e la disciplina dell'incentivo per le funzioni tecniche (d.lgs. n. 50/2016, articolo 113);

Articolo 1

Premessa

Il contenuto della premessa forma parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

degli incaricati di posizione organizzativa

Le risorse di cui all'articolo 15 del CCNL 2016-2018 destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa per l'anno 2018 ammontano a Euro 85.800, somma pari a quella destinata a tale fine nell'anno 2017.

A decorrere dal 1° luglio 2018, la quota da destinare alla retribuzione di risultato è pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste.

Eventuali risorse non utilizzate costituiscono economia di spesa da destinare al recupero delle

somme previste dalla pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti.

Articolo 3

Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria B

I compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsti ai sensi dell'articolo 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018, da parte del personale inquadrato nella categoria "B" sono i seguenti:

- compenso pari ad € 500 annui lordi per le specifiche responsabilità connesse all'attività di coordinamento di squadre di personale (capi cantonieri);
- compenso pari ad € 500 annui lordi al responsabile del magazzino, individuato con ordine scritto del Dirigente competente.

I suddetti compensi saranno erogati a decorrere dalla data di effettiva attribuzione delle specifiche responsabilità.

Il compenso verrà liquidato a saldo nei primi mesi dell'anno 2019 al fine di consentire l'esatta quantificazione dell'importo dovuto in relazione alle eventuali assenze che ne comportino la riduzione.

Articolo 4

Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria C e D

Possono essere attribuiti compensi al personale appartenente alle categorie "C" e "D", per remunerare l'assunzione di particolari e specifiche responsabilità, ai sensi dell'articolo 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018.

Il compenso non può essere riconosciuto per il solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo professionale del dipendente, ma deve premiare chi è maggiormente soggetto a specifiche responsabilità connesse all'attività svolta, caratterizzata da contenuti particolarmente significativi e qualificanti, tale da rendere strategica la specifica posizione in relazione al Settore di appartenenza.

Il compenso non può essere erogato al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizione organizzativa.

I compensi devono essere erogati a decorrere dalla data di effettivo svolgimento delle specifiche responsabilità, attestata dal Dirigente.

La proposta di conferimento delle indennità per le specifiche responsabilità deve essere formulata dai singoli Dirigenti e presentata al Direttore Generale, articolata in ordine alle motivazioni e al

compenso, di norma individuato sulla base di tre livelli di complessità: basso 1.000 euro; medio 1.500 euro; alto 3.000 euro.

Le parti concordano che la somma da destinare alla corresponsione delle indennità per particolari responsabilità a valere sul Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2018 non potrà essere superiore a € 45.000.

Le somme residue derivanti da eventuale mancata attribuzione di specifiche responsabilità saranno destinate ai premi correlati alla performance.

Il compenso verrà liquidato a saldo nei primi mesi dell'anno 2019 al fine di consentire l'esatta quantificazione dell'importo dovuto in relazione alle eventuali assenze che ne comportino la riduzione.

Articolo 5

Premi correlati alla performance

Si prevede di destinare quanto residua nel fondo al pagamento dei premi correlati alla performance per l'anno 2018.

L'importo in oggi stimato pari a € 101.875, rispetta quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018.

Ciascun dipendente partecipa agli obiettivi previsti nel Piano delle Performance assegnati individualmente o all'unità organizzativa di appartenenza.

Nel caso di modifiche del dirigente valutatore nel corso del periodo di valutazione, saranno redatte più schede dai dirigenti presso i quali il dipendente ha prestato servizio ed il punteggio finale sarà la media dei punteggi dei singoli dirigenti calcolati in proporzione ai mesi di assegnazione del dipendente.

Nel caso di assegnazione temporanea di dipendenti presso altri enti, la valutazione sarà fatta dal dirigente dell'altro ente presso il quale presta servizio il dipendente, con assegnazione di un obiettivo specifico. Nel caso di assegnazione in corso d'anno si applica quanto previsto al periodo precedente.

I dipendenti ai quali sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa per almeno sei mesi nell'anno solare, non accedono all'istituto della produttività. I due istituti contrattuali non possono comunque essere previsti per lo stesso periodo.

Al 10% del personale risultante più meritevole in ogni settore, in esito alla valutazione effettuata, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato del 30% rispetto al trattamento accessorio medio (articolo 69 commi 2 e 3 del CCNL 21/05/2018).

I dipendenti saranno valutati sulla base della seguente scheda di valutazione:

PROVINCIA DI SAVONA
SCHEMA DI VALUTAZIONE
PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'
PERIODO DI VALUTAZIONE - ANNO 2018

SETTORE _____

VALUTATORE DIRIGENTE _____

COGNOME E NOME	
-----------------------	--

SEZIONE I - COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI		Punteggio attribuito (massimo attribuibile 100)
1	GESTIONE DEL PROPRIO LAVORO	
2	CAPACITA' DI LAVORARE IN GRUPPO	
3	AUTOSVILUPPO	
TOTALE		

SEZIONE II - CONTRIBUTO OFFERTO ALLA PERFORMANCE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA		Punteggio attribuito (massimo attribuibile 100)
1	QUALITA' ED ACCURATEZZA DEL LAVORO SVOLTO	
2	CONTINUITA' ED AFFIDABILITA' OPERATIVA	
3	CAPACITA' PROPOSITIVA	
4	EFFICIENZA	
TOTALE		

SEZIONE III - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI		Punteggio attribuito (massimo attribuibile 100)
1	RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GRUPPO O INDIVIDUALI	
TOTALE		

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI / 8) (arrotondato all'unita') (*)	
---	--

(*) Punteggio inferiore o uguale a 50 = **prestazione non adeguata**; punti da 51 a 75 = **prestazione adeguata**; punti da 76 a 94 = **prestazione ottima**; punti da 95 a 100 = **prestazione eccellente**.

FIRMA DEL VALUTATORE _____

DATA _____

FIRMA DEL DIPENDENTE (PER PRESA VISIONE) _____

DATA _____

Il compenso spettante al singolo dipendente è definito in funzione del punteggio assegnato e considerato il tempo lavorato.

L'incentivo è corrisposto in unica soluzione, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la valutazione; ne sono destinatari i dipendenti in servizio per almeno novanta giorni nell'anno considerato al netto di tutte le assenze previste dalla vigente normativa ad eccezione, oltre che delle ferie, delle seguenti assenze equiparate al servizio: astensione anticipata per gravidanza; congedi per maternità o paternità; permessi e distacchi sindacali; congedi dovuti ad infortuni sul lavoro; congedi dovuti a malattia per causa di lavoro; permessi per cariche elettive.

La quota individualmente percepibile è comunque proporzionata all'orario (part-time), al periodo di servizio (assunzioni e cessazioni in corso d'anno, aspettative, assenze superiori ai 30 giorni consecutivi, fatte salve le tipologie di assenza sopra indicate). Inoltre, la quota deriva dalla effettiva partecipazione, quantitativa e qualitativa, del dipendente stesso al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati che giustificano l'erogazione del compenso.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, si procederà comunque alla decurtazione dei primi dieci giorni di malattia per ogni episodio morboso ed i relativi risparmi non potranno essere riutilizzati e costituiranno economia di spesa.

L'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari determina una riduzione del premio incentivante secondo la gravità dell'infrazione commessa, avuto riguardo anche a episodi di recidiva, secondo le seguenti indicazioni: 10% nel caso di rimprovero scritto; 20% nel caso di multa; 30% nel caso di sospensione. Le percentuali di riduzione si cumulano in caso di pluralità di sanzioni. In caso di licenziamento non si dà luogo a corresponsione dell'incentivo.

Le somme non corrisposte a causa di sanzioni disciplinari non possono essere riutilizzate e costituiscono economia di spesa.

Articolo 6

Disciplina dell'attribuzione dell'indennità condizioni di lavoro

Sono individuate le seguenti categorie di personale cui corrispondere un'unica "indennità condizioni di lavoro" di cui all'articolo 70-bis del CCNL 21/05/2018 destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, nonché implicanti il maneggio di valori:

- i collaboratori di accoglienza che svolgono un'attività che risulta essere disagiata per l'articolazione oraria del servizio prestato;
- gli autisti e i dipendenti assegnati ad altri settori che, in caso di necessità, effettuano il

medesimo servizio, che svolgono un'attività che risulta essere disagiata in merito a orari e a disponibilità necessaria al di fuori delle normali fasce di servizio;

- i collaboratori tecnici del servizio viabilità per lo svolgimento di attività esposte a rischi, pericolose o dannose per la salute;
- i collaboratori tecnici del servizio viabilità che svolgono anche un'attività che risulta essere disagiata conseguente alla flessibilità oraria per interventi non programmati;
- gli addetti al magazzino che abitualmente svolgono movimentazione manuale dei carichi;
- l'agente contabile dell'Ente o suo sostituto per lo svolgimento di attività implicanti il maneggio valori;
- l'agente contabile o suo sostituto per la gestione dei buoni pasto, attività che implica maneggio valori.

I valori giornalieri dell'indennità condizioni di lavoro sono così determinati:

- collaboratori di accoglienza: € 1,15
- autisti: € 5,38
- dipendenti assegnati ad altri settori che, in caso di necessità, effettuano il medesimo servizio degli autisti: € 4,23
- collaboratori tecnici del servizio viabilità per lo svolgimento di attività esposte a rischi, pericolose o dannose per la salute (ora 30 euro mensili per 11 mensilità – 330 euro all'anno) € 1,15
- collaboratori tecnici del servizio viabilità per lo svolgimento di attività esposte a rischi, pericolose o dannose per la salute e che svolgono anche un'attività che risulta essere disagiata conseguente alla flessibilità oraria per interventi non programmati € 2,30
- addetti al magazzino € 1,15
- agente contabile dell'Ente o suo sostituto: € 1,55
- agente contabile per la gestione dei buoni pasto o suo sostituto: € 1,55

Come previsto dall'articolo 70-bis, comma 2 del CCNL 21/5/2018 l'indennità condizioni di lavoro è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività sopra indicate.

Articolo 7

Correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e altri compensi e incentivi

Qualora un titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità abbia beneficiato nell'anno di riferimento dell'erogazione di incentivi e/o compensi, si disciplina la correlazione tra tali incentivi e compensi corrisposti e la retribuzione di risultato nel modo seguente:

- se gli incentivi e/o i compensi erogati nel corso dell'anno raggiungono un importo pari alla retribuzione di risultato, questa viene ridotta della metà;
- se gli incentivi o i compensi erogati nel corso dell'anno raggiungono un importo pari al doppio della retribuzione di risultato, questa non viene erogata.

I residui eventualmente derivanti dalla mancata corresponsione della retribuzione di risultato saranno utilizzati per il recupero di cui alla pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti.

Articolo 8

Correlazione tra premi correlati alla performance e altri compensi e incentivi

Qualora un dipendente abbia beneficiato nell'anno di riferimento dell'erogazione di incentivi di progettazione, incentivi di pianificazione, incentivi per funzioni tecniche o di compensi previsti per i professionisti legali dell'Ente, si disciplina la correlazione tra tali incentivi/compensi corrisposti e il compenso per premi correlati alla performance nel modo seguente:

- se gli incentivi o i compensi erogati nel corso dell'anno (riferiti a una sola annualità) raggiungono un importo superiore a € 500 e inferiore a € 1.000, il compenso per la produttività viene ridotto della metà;
- se gli incentivi o i compensi erogati nel corso dell'anno (riferiti a una sola annualità) raggiungono un importo superiore a € 1.000, il compenso per la produttività non viene erogato.

Articolo 9

Incentivi per le funzioni tecniche

Le parti concordano sui criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*", contenuti nella bozza di Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Il suddetto Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o inviato successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso. Rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o inviato dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Le somme relative alle attività oggetto di incentivazione svolte fino al 31 dicembre 2017 rientrano nelle risorse del fondo delle risorse decentrate, quelle relative alle attività svolte dal 1° gennaio 2018 non sono invece ricomprese in detto fondo e non sono soggette ai limiti di spesa di cui

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Per l'anno 2018 vengono destinati € 7.000 alle finalità di cui al periodo precedente. Le eventuali maggiori risorse necessarie saranno imputate sul Fondo relativo all'anno 2019.

Articolo 10

Revisione del contratto e verifica della sua attuazione

Le Parti concordano di aggiornare il presente contratto decentrato qualora, in conseguenza di interventi normativi o di altri eventi, le risorse disponibili o il loro utilizzo debbano subire modifiche di rilievo.

Le Parti verificheranno la corretta attuazione del presente contratto esaminando, entro il mese di giugno dell'anno successivo, la rendicontazione di quanto in esso previsto (articolo 8, comma 7 del CCNL 21 maggio 2018).

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, si applicano gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 11

Costituzione e utilizzo del fondo

Le Parti danno atto di aver verificato la costituzione del fondo 2018, sussistendo a bilancio la relativa capacità di spesa. Il fondo 2018, suddiviso in parte stabile e parte variabile, risulta ripartito come indicato nelle tabelle allegate quale parte integrante e sostanziale al presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Le Parti prendono atto, infine, che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, come costituito, potrà essere modificato a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali che dispongano l'inclusione nei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 dei differenziali delle posizioni economiche per gli incrementi stipendiali determinati dall'applicazione del CCNL del 21 maggio 2018, a oggi quantificati in € 14.377, con conseguente variazione delle risorse disponibili per i premi correlati alla performance.

Per la delegazione di parte pubblica

Il Presidente della delegazione trattante

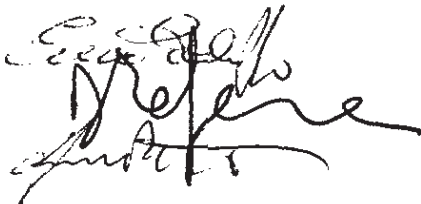
Per la delegazione sindacale
Le Organizzazioni territoriali

CGIL FP

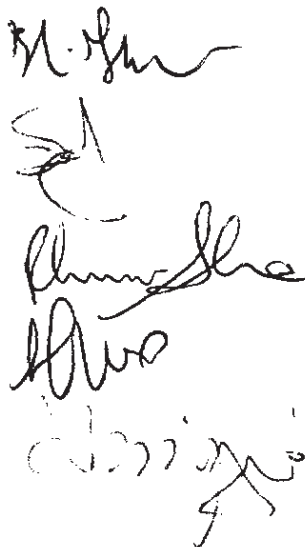
CISL FP

UIL FPL

CSA RAL



La RSU



UTILIZZO VARIABILE

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI	
ART. 87 COMMA 3, LETTERA E) CCNL 2016-2018	
Regolamenti straordinario anno 2017	
TOTALE RISORSE VARIABILI 2018	€ 54.354
RESIDUO RISORSE DA FONDO STABILE	€ 166.830
TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE	€ 221.184

UTILIZZO VARIABILI	
indennità condizioni di lavoro (ex rischio)	10.220,00
indennità condizioni di lavoro (ex disagio)	15.785,00
indennità condizioni di lavoro (ex maneggio valori)	750,00
Recupero Corte dei Conti pronunciata n.39/2017	40.544,00
funzioni tecniche svolte fino al 31/12/2017	7.000,00
particolari responsabilità	45.000,00
produttività	101.875,00
TOTALE UTILIZZO	€ 221.184

Página 2

UTILIZZO STABILE

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		ART. 67 COMMA 1 e 2 CCNL 2016-2018	
ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016-2018		EURO	
Importo consolidato	€ 737.211	Fondo per le progressioni orizzontali	€ 327.529
decurtazione per rispetto limiti (art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017)	€ 124.377	Indennità (personale ex VIII qualifica funzionale)	€ 2.905
totale risorse stabili 2018	€ 612.834	Indennità di comparto	€ 82.113
decurtazione per passaggio dipendenti Centri per l'impiego presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2018	-€ 33.457	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	€ 412.547
TOTAL RISORSE STABILI ANNO 2018	€ 579.377	residuo fondo stabile	€ 166.830
ART. 67 COMMA 2 CCNL 2016-2018		Differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018	
Differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018 non soggetti a limiti	€ 14.377	Differenziali di progressione economica determinati dal CCNL 2016-2018	
RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		UTILIZZO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
ART. 15 COMMA 5 CCNL 2016-2018			
Risorse destinate anno 2017	€ 85.800	Indennità di posizione	€ 74.000
		Indennità di risultato	€ 10.076



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

Approvato dal Presidente della Provincia con decreto n. _____ del _____
Contrattazione del _____

Pagina 1 di 10

Articolo 1

Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo interno per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti) e s.m.i., nel seguito anche solo Codice.
2. Esso si applica esclusivamente per le funzioni tecniche svolte dal personale interno della Provincia di Savona per le attività di cui all'art. 113 del Codice e precisamente: *“attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne.
4. Richiamate le linee guida fin qui emanate dall'ANAC di attuazione del Codice e in particolare le linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP” approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e s.m.i.

Articolo 2

Costituzione e accantonamento del fondo e quantificazione

1. La Provincia destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche”, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2. del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, ed è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.

In particolare per:

- importo a base di gara da euro 40.000 fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
3. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà determinata nella misura massima del 2%.
 4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificassero dei ribassi.

5. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
6. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
7. L'80% (ottanta per cento) del fondo è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento: il 20% (venti per cento) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.

Articolo 3

Presupposti e casi espressi di esclusione dell'incentivo

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice è la previsione dei lavori, servizi e forniture nei documenti di programmazione dell'amministrazione e lo svolgimento di una procedura comparativa per la loro acquisizione.
2. L'incentivo non si applica per appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo posto a base di gara è inferiore a 40.000 euro e per appalti di basso livello di complessità.
3. Non spetta alcun compenso per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza.
4. L'incentivo non può essere riconosciuto per le funzioni tecniche inerenti alle attività di manutenzione, né ordinaria, né straordinaria.
5. Le attività relative alle procedure non competitive, come gli affidamenti diretti per le somme urgenze, sono sottratti all'incentivazione.
6. L'incentivo non si applica, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del Codice, per i servizi e le forniture in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione; negli appalti di servizi e forniture in cui non è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione, l'incentivo è applicabile solo a seguito di specifica motivazione rilasciata dal Dirigente del servizio preposto che attesti la complessità della procedura.
7. In ogni caso, l'incentivo non si applica per l'acquisto di beni di consumo.

Articolo 4

Destinatari del beneficio

1. L'importo corrispondente alla quota spettante degli interventi verrà ripartito, a norma dell'articolo 113 del Codice, tra il personale di ciascuno dei Settori che abbia svolto le attività di cui all'articolo 1 facente parte del Gruppo di Lavoro *ad hoc* costituito.
2. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è

nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

3. L'assegnazione delle attività per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del "Dirigente del Settore preposto all'opera/servizio/fornitura" oggetto di affidamento previo accordo con i Dirigenti degli altri Settori coinvolti nella procedura e tenuto conto delle professionalità presenti all'interno dell'ente e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. Il Dirigente del Settore preposto può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
5. L'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro e di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - i termini delle prestazioni di cui al successivo articolo 6.
6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
7. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro è adottato di concerto con il Dirigente coinvolto.
8. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
9. E' favorita la partecipazione ai Gruppi di lavoro, secondo principi di rotazione degli incarichi, fra tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dall'assegnazione organica al singolo Settore, previa verifica della necessaria professionalità, esperienza e attitudine.
10. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento** ai sensi dell'art. 32 del codice ;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;

- il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
11. La concreta attività svolta è accertata dal Dirigente anche mediante verifica della sottoscrizione da parte del personale incaricato degli atti afferenti l'attività oggetto di incarico.
 12. Il dipendente, contestualmente al ricevimento dell'incarico potrà chiedere, motivando la richiesta, di essere escluso dal Gruppo di Lavoro di un determinato intervento. In tal caso il Dirigente preso atto della richiesta, ne valuterà il contenuto e ne terrà conto, per quanto possibile, in relazione alle esigenze dell'ufficio e agli interessi dell'Amministrazione e se accolta potrà modificare o sciogliere il Gruppo di Lavoro ed affidare l'incarico ad altro Gruppo, secondo le modalità già viste e con l'utilizzo del materiale già predisposto.
 13. Le attività svolte dal personale di qualifica dirigenziale non potranno ricevere la corresponsione dell'incentivo e le relative quote contribuiranno al raggiungimento del risultato di amministrazione.
 14. Qualora, per la particolare natura dell'intervento, non fossero necessarie tutte le figure sopraindicate o in caso di incarichi esterni, in caso di accertata carenza di professionalità, i relativi coefficienti di utilizzazione non saranno redistribuiti e le relative quote contribuiranno al raggiungimento del risultato di amministrazione.

Articolo 5 Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Servizio preposto, di concerto con il Dirigente coinvolto nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite negli allegati A e B, tenuto conto:
 - a) delle specifiche attività assegnate ai dipendenti;
 - b) della professionalità richiesta in ragione della complessità e della natura della procedura;
 - c) delle responsabilità richieste in merito alla singola attività ed in relazione al procedimento;
 - d) del carico di lavoro richiesto.
2. L'incentivo è attribuito relativamente alle attività previste per la realizzazione di lavori pubblici secondo la ripartizione riportata in tabella **ALLEGATO A**.
3. L'incentivo è attribuito relativamente alle attività per servizi e forniture secondo la ripartizione riportata in tabella **ALLEGATO B**.

Articolo 6 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme linee guida vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7

Riduzione delle risorse finanziarie - penali

1. Il Dirigente del Settore preposto competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

Articolo 8

Modalità di liquidazione

1. Alla liquidazione del fondo maturato si provvede con atto del Dirigente del Settore preposto, per quanto riguarda tutto il personale del Gruppo di Lavoro previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. In caso di procedura tra più settori, l'accertamento positivo è svolto dal Dirigente del Settore coinvolto in ragione dell'attività svolta dai dipendenti incaricati.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

- la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
 5. In sede di contrattazione decentrata possono essere previste forme di compensazione tra incentivi percepiti.

Articolo 9

Polizze Assicurative

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'articolo 24 del Codice che, al comma 4, espressamente prevede che *"sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione"*.

Articolo 10

Ripartizione della quota del 20% per progetti di innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante è destinato ove previsto con i criteri di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.

Articolo 11

Articolo 113, comma 5, del Codice (incentivi SUA-SV)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice, per i compiti svolti dal personale della SUA-SV della Provincia di Savona nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuto, su richiesta e previa convenzione, un quarto dell'incentivo di cui al comma 2 dell'articolo 113 e comunque a valere sui fondi dell'Ente convenzionato.
2. A tale scopo la corresponsione dell'incentivo al personale della SUA-SV è ripartito dal Dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto della complessità e della natura della procedura, del carico di lavoro nonché delle responsabilità assunte in merito al singolo procedimento.
3. L'ammontare dell'incentivo è ripartito comunque nella misura dell'80% dei fondi introitati dagli enti convenzionati mentre il 20 % è destinabile con i criteri di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.
4. Il compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto agli aventi diritto con cadenza semestrale, attingendo al fondo maturato nei sei mesi precedenti e comunque dopo l'effettivo introito del finanziamento da parte degli enti convenzionati.

Articolo 12

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono applicabili le norme contenute nel Codice nonché le altre norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO A - LAVORI

	%	ruolo	minimo	massimo
RUP	45	-Responsabile unico del procedimento -Collaboratore Tecnico -Collaboratore Amministrativo	40 0 0	100 30 40
PROGRAMMAZIONE	5	-Responsabile -Espropri -Programmazione fattibilità -Collaboratori	20 0 0 0	100 10 3 40
VERIFICA PREVENTIVO PROGETTO	5	-Responsabile verifica / validazione -Collaboratori	40 0	100 30
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	10	- Collaboratori gara - Collaboratori verifica e contratti	40 30	70 40
DIREZIONE LAVORI OVVERO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	30	- Direttore lavori/Direttore esecuzione -Direttore operativo/cantiere -collaboratori	25 0 0	100 50 30
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OVVERO VERIFICA DI CONFORMITA' - COLLAUDO STATICO	5	- Collaudatore tecnico/amministrativo -Collaudatore statico -Collaboratori	40 0 0	100 50 40
	100			

ALLEGATO B – SERVIZI E FORNITURE

	%	ruolo	minimo	massimo
RUP	45	-Responsabile unico del procedimento -Collaboratori	30 0	100 30
PIANIFICAZIONE	5	-Responsabile analisi fabbisogni -collaboratori	30 0	100 30
AFFIDAMENTO	25	-Responsabile affidamento -collaboratori	30 0	100 30
ESECUZIONE	25	-Direttore esecuzione -coordinatore sicurezza -verifica conformità -collaboratori	30 0 0 0	100 40 30 30

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE
FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2018 (ARTICOLO 68 CCNL 2016-2018) -
DISCIPLINA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. N. 50/2016, ARTICOLO
113)

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
(Dott.ssa Marina Ferrara)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE
FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2018 (ARTICOLO 68 CCNL 2016-2018) -
DISCIPLINA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. N. 50/2016,
ARTICOLO 113)

Parere di regolarità contabile

☒	Verifica coerenza con previsioni di bilancio
☐	Verifica coerenza finanziaria
☐	Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
☐	Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
☐	Variazione di bilancio n.
☐	Prelievo da fondo di riserva per Euro (residua disponibilità del fondo Euro)
☐	Assegnazione/Modifica Piano Esecutivo di Gestione

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)

Il decreto del Presidente avente ad oggetto:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE
FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2018 (ARTICOLO 68 CCNL 2016-2018) -
DISCIPLINA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. N. 50/2016, ARTICOLO
113)

viene adottato con l'assistenza del **Segretario Generale** Avv. Giulia Colangelo ed è pubblicato
all'Albo on line della Provincia per 15 giorni consecutivi.